



CH-3003 Bern, DATEC-SG

Organizzazioni mantello di Comuni, Città e regioni di montagna,
organizzazioni mantello dell'economia
e altre cerchie interessate

Berna, 26 settembre 2014

Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici: avvio dell'indagine conoscitiva

Gentili signore, egregi signori

in allegato vi trasmettiamo per parere il progetto di modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

Il motivo principale alla base della quarta revisione dell'ORRPChim è l'evoluzione a livello europeo. Dall'ultima revisione dell'ORRPChim risalente al 7 novembre 2012 sono già state adottate numerose modifiche del diritto europeo. Per prevenire ostacoli al commercio e garantire in Svizzera lo stesso livello di sicurezza per l'uomo e l'ambiente che in Europa, l'ORRPChim deve essere opportunamente adeguata. La necessità di intervento è dovuta, in particolare, a

- una decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (best available technologies, BAT) per la produzione di cloro-alcali (abolizione del metodo dell'amalgama a mercurio a fine 2017);
- cinque regolamenti che modificano l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) sulla limitazione dell'impiego di composti di fenilmercurio e di mercurio negli strumenti di misura, di idrocarburi policiclici aromatici e cromo VI nei prodotti di consumo e di diclorobenzene in disodorizzanti e deodoranti per l'ambiente;
- un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP) per quanto concerne la limitazione dell'impiego di cloroparaffine a catena breve e di esaclorobutadiene;
- un regolamento che modifica la direttiva 2006/66/CE (direttiva sulle pile) per quanto concerne la limitazione dell'impiego di accumulatori cadmio-nichel in apparecchi elettrici senza fili e la riduzione del tenore di mercurio ammesso nelle minipile; e
- una decisione che modifica la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso per quanto riguarda l'ammissibilità di determinati metalli pesanti nelle componenti.

In seguito alle decisioni della sesta Conferenza delle Parti (COP6) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), l'ORRPChim deve essere completata con l'introduzione di un divieto di produzione di esabromociclododecani (HBCDD) e di un divieto di importazione per i prodotti contenenti HBCDD.



In considerazione di una prevista modifica dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili, motivata dall'adeguamento al diritto europeo, occorre inoltre rielaborare le disposizioni dell'ORRPChim relative allo spargimento soggetto ad autorizzazione di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi dall'aria. Indipendentemente dall'evoluzione a livello europeo e nel diritto internazionale, le esperienze maturate in ambito esecutivo e le reazioni dell'industria a determinate disposizioni dell'ORRPChim generano necessità di adeguamento. Nel quadro della presente revisione dell'ordinanza ciò concerne le disposizioni relative ai prodotti disgelanti. Di conseguenza, le limitazioni di impiego del mercurio, che dipendono dallo stato della tecnica, devono essere aggiornate. Infine sono previsti piccoli adeguamenti in relazione alla tassa di smaltimento anticipata per le pile e alle disposizioni concernenti le sostanze «stabili nell'aria» (gas serra sintetici) e a quelle riguardanti i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

Vi preghiamo di trasmettere la vostra presa di posizione entro il

15 dicembre 2014

all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici, 3003 Berna (058 462 69 70; chemicals@bafu.admin.ch).

Esemplari supplementari della documentazione possono essere richiesti all'indirizzo menzionato o su Internet sotto www.bafu.admin.ch > Prodotti chimici > Comunicati.

Vi ringraziamo sin da ora per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

Doris Leuthard
Consigliera federale

Allegati:

- avamprogetto di modifica di ordinanza
- rapporto esplicativo
- elenco dei destinatari